

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2908 del 19/05/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI ROTTOFRENO, VIA CASTELLO NOCE 1/A, FRAZIONE SAN NICOLO', RICHIESTA DALLA DITTA FOSSATI SERRAMENTI SRL PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE SERRAMENTI E INFISSI IN PVC".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3013 del 19/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI ROTTOFRENO, VIA CASTELLO NOCE 1/A, FRAZIONE SAN NICOLO', RICHIESTA DALLA DITTA FOSSATI SERRAMENTI SRL PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE SERRAMENTI E INFISSI IN PVC".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB 96 del 12/01/2022 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale), rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo prot. 1064 del 24/01/2022 (acquisito al prot. ARPAE n. 11746 del 26/01/2022), per l'attività di "produzione serramenti" svolta dalla ditta "FOSSATI SERRAMENTI SRL" (P.I./C.F. 01504180330), presso lo stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, Via Castello Noce n. 1/A, Frazione San Nicolo' (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - comunicazione/nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4/6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli scarichi S1, S2, S3 ed S4 di acque reflue domestiche su suolo;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Rottofreno in data 23/12/2024, acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 235758 del 31/12/2024 (pratica Sinadoc 1249/2025), dal procuratore della ditta "FOSSATI SERRAMENTI SRL" (P.I./C.F. 01504180330), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "produzione serramenti e infissi in PVC" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune Rottofreno, Via Castello Noce n. 1/A, Frazione San Nicolo', per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447 (proseguimento senza modifica);
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione* agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli scarichi S1, S2, S3 ed S4 di acque reflue domestiche su suolo, con richiesta inserimento degli scarichi S5 di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale Canale Consortile Rio Ziano ed S6 di acque reflue di acque reflue industriali recapitante su suolo

mediante sub-irrigazione (modifica sostanziale);

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 10555 del 20/01/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con la medesima nota prot. n. 10555/2025 è stato chiesto al Comune di Rottofreno di verificare l'eventuale necessità di documentazione relativa alla matrice “impatto acustico”;
- con nota prot. n. 21617 del 04/02/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha indetto la Conferenza di servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis L. 241/90, come previsto dall’art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 23536 del 06/02/2025 il Servizio Territoriale di ARPAE ha comunicato che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs. 152/2006, “*non sussistono le condizioni per l’attivazione del nuovo scarico di acque reflue industriali (S6) negli strati superficiali del sottosuolo*”;

- con nota prot. n. 31109 del 18/02/2025 ARPAE SAC ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con la medesima nota prot. n. 31109/2025 ARPAE SAC ha informato la ditta che, in base a quanto comunicato dal Servizio Territoriale con la suddetta nota prot. n. 23536/2025, non può essere accolta la richiesta di attivazione del nuovo scarico (S6) di acque reflue industriali negli strati superficiali del sottosuolo; è stato quindi richiesto alla Ditta di valutare, per le acque di condensa dei compressori (il cui recapito è stato ipotizzato nel punto S6), la gestione di queste ultime in conformità alla normativa dei rifiuti o lo scarico delle stesse, previo trattamento, in acque superficiali o fognatura;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 41722 del 04/03/2025 è pervenuta, da parte della Ditta, la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 42537 del 05/03/2025 ARPAE SAC ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 53295 del 20/03/2025 sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta; con tale nota prot. 53295/2025 la ditta ha comunicato che i reflui delle condense dei compressori saranno gestiti come rifiuto e pertanto nel punto di scarico S6 saranno convogliate solamente le acque meteoriche dei pluviali del nuovo fabbricato (unità 2), non soggette ad autorizzazione;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 56810 del 26/03/2025 sono state acquisite le integrazioni volontarie prodotte per la matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 58336 del 27/03/2025 sono state acquisite le integrazioni volontarie prodotte per la matrice "scarichi";
- con nota prot. n. 61780 del 01/04/2025 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, comunicando il differimento dei termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- parere favorevole del Consorzio di Bonifica di Piacenza prot. n. 60 del 07/01/2025, (acquisita al prot. ARPAE n. 1597 del 07/01/2025), per lo scarico S5 di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale Canale Consortile Rio Ziano, con prescrizioni;
- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 66648 del 08/04/2025, per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole, con prescrizioni, dell'AUSL di Piacenza prot. n. 42196 del 15/04/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 73209 del 17/04/2025), con prescrizioni;
- nota prot. n. 9659 del 24/04/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 78099 del 28/04/2025) con cui il Comune di Rottofreno:
 - ha rilasciato l'Autorizzazione allo scarico S5 di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale Canale Consortile Rio Ziano, con prescrizioni (come rettificata con nota prot. n. 10769 del 12/05/25, acquisita al prot. ARPAE n. 88391 del 13/05/2025)
 - ha espresso parere favorevole per le matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico", in quanto *"dal punto di vista urbanistico ambientale l'attività in oggetto risulta compatibile sia con le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici comunali che con le disposizioni contenute nella zonizzazione acustica comunale vigente"*;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *"i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti"*, mentre *"in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP"*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa "FOSSATI SERRAMENTI SRL" (P.I./C.F. 01504180330), per l'attività di "produzione serramenti e infissi in PVC" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune Rottofreno, Via Castello Noce n. 1/A, Frazione San Nicolò, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale - a favore della ditta FOSSATI SERRAMENTI SRL" (P.I./C.F. 01504180330), per lo stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, Via Castello Noce n. 1/A, Frazione San Nicolò (che è anche sede legale), relativamente all'attività di "produzione serramenti e infissi in PVC" che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune
Acqua	<i>lett. a)</i> Autorizzazione per gli scarichi S1, S2, S3 ed S4 di acque reflue domestiche su suolo ed S5 di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale Canale Consortile Rio Ziano, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB 96 del 12/01/2022;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi S1, S2, S3 ed S4 di acque reflue domestiche su suolo ed S5 di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale Canale Consortile Rio Ziano;*

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Rottofreno per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

7. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA																																			
Rif. prat. Sinadoc 1249-25 (Attività istruttoria n. 20)																																			
FOSSATI SERRAMENTI S.r.l. (C.F. 01504180330) Attività di produzione serramenti e infissi in PVC - Stabilimento sito in Comune di Rottofreno via Castello Noce n. 1/A																																			
DESCRIZIONE																																			
La modifica oggetto dell'istanza riguarda la costruzione di un nuovo capannone industriale (unità 2) attiguo a quello già esistente in cui saranno svolte lavorazioni analoghe a quelle esistenti. Le modifiche riguardanti le emissioni in atmosfera consistono in: • installazione di una taglierina per il taglio di barre in PVC dotate di aspirazione a ciclo chiuso; emissione diffusa; • installazione di una macchina da taglio con lama per il taglio dei profili di rinforzo in acciaio; viene previsto un consumo di olio da taglio pari a circa 1 kg/mese; • installazione di due saldatrici automatiche a 4 teste per la saldatura dei profili in PVC funzionante a circa 240 °C generanti emissioni diffuse; • aumento dei consumi di materie prime e quindi anche di colle e detergenti che determinano emissioni diffuse non convogliabili in quanto non impiegate in un unico punto; • spostamento del reparto di lavorazione cassonetti e relativa emissione E1 all'estremità opposta del capannone Unità 1 in prossimità della linea di taglio; E1 subirà una modifica delle caratteristiche emissive; In merito alle emissioni diffuse derivanti dal taglio dei profili e dei coprifili di PVC, la ditta comunica che esse sono abbattute da un filtro a maniche con raccolta dei trucioli in un sacco. Viene, altresì, precisato che tutte le saldatrici dei profili di PVC sono dotate di un sistema integrato alla saldatrice per l'aspirazione dei trucioli conseguenti la saldatura e rimossi automaticamente dal macchinario. Tali trucioli saranno raccolti in big bags. Il proponente specifica che il taglio dei profili di acciaio con impiego di olio rientra nella lett. a) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto gli impianti interessati dell'unità 2 non sono soggetti ad autorizzazione, stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06. Per quanto attiene l'unità 1 il taglio è una combinazione di taglio al plasma e lama con utilizzo di olio (emissioni E2 ed E3). Il consumo complessivo di olio riferito all'intero stabilimento è, comunque, ampiamente inferiore alla soglia. Sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non soggetti ad autorizzazione.																																			
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO																																			
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso: <table border="0"> <tr> <td colspan="2">EMISSIONE N. E1 LAVORAZIONE CASSONETTI IN PVC, FALSI TELAI IN LEGNO E ALLUMINIO</td> </tr> <tr> <td>Portata massima</td> <td>4150 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>8 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annuale</td> <td>220 gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>8 m</td> </tr> <tr> <td>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Polveri</td> <td>10 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td> Sistema di abbattimento</td> <td>FT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMISSIONE N. E2 TAGLIO RINFORZI IN ACCIAIO (TAGLIO PLASMA + LAMA)</td> </tr> <tr> <td>Portata massima</td> <td>4500 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>16 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annuale</td> <td>220 gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>8 m</td> </tr> <tr> <td>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Polveri</td> <td>10 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td> Nebbie di oli</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td> Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</td> <td>20 mg/Nm³</td> </tr> </table>		EMISSIONE N. E1 LAVORAZIONE CASSONETTI IN PVC, FALSI TELAI IN LEGNO E ALLUMINIO		Portata massima	4150 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	8 h/g	Durata massima annuale	220 gg/anno	Altezza minima	8 m	Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		Polveri	10 mg/Nm ³	Sistema di abbattimento	FT	EMISSIONE N. E2 TAGLIO RINFORZI IN ACCIAIO (TAGLIO PLASMA + LAMA)		Portata massima	4500 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	16 h/g	Durata massima annuale	220 gg/anno	Altezza minima	8 m	Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		Polveri	10 mg/Nm ³	Nebbie di oli	5 mg/Nm ³	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
EMISSIONE N. E1 LAVORAZIONE CASSONETTI IN PVC, FALSI TELAI IN LEGNO E ALLUMINIO																																			
Portata massima	4150 Nm ³ /h																																		
Durata massima giornaliera	8 h/g																																		
Durata massima annuale	220 gg/anno																																		
Altezza minima	8 m																																		
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:																																			
Polveri	10 mg/Nm ³																																		
Sistema di abbattimento	FT																																		
EMISSIONE N. E2 TAGLIO RINFORZI IN ACCIAIO (TAGLIO PLASMA + LAMA)																																			
Portata massima	4500 Nm ³ /h																																		
Durata massima giornaliera	16 h/g																																		
Durata massima annuale	220 gg/anno																																		
Altezza minima	8 m																																		
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:																																			
Polveri	10 mg/Nm ³																																		
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³																																		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³																																		

Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento	FT
EMISSIONE N. E3 TAGLIO RINFORZI IN ACCIAIO (TAGLIO PLASMA + LAMA)	
Portata massima	4500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annuale	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento	FT

EMISSIONI DIFFUSE: TAGLIO PVC, SALDATURA PROFILI IN PVC, UTILIZZO ADESIVI E DETERGENTE, INTESTATRICE

- Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse. Tra tali misure rientra la previsione di un numero di ricambi d'aria sufficienti a consentire un'adeguata aerazione dei locali, al fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti nell'emissione diffusa. Inoltre, i flussi aeriformi provenienti da impianti che sviluppano polveri anche se reimmessi in ambiente di lavoro devono essere presidiati da idonei sistemi di abbattimento delle polveri stesse, infine, relativamente all'attività di saldatura, deve essere garantita in ogni momento una velocità di captazione al punto di emissione degli inquinanti non inferiore a 0,5 m/s;
- il gestore non deve superare i seguenti consumi: colle/siliconi 6185 kg/a e detergenti 1800 kg/anno, per un input complessivo di COV massimo di 2370 kg/anno;
- i consumi mensili di colle/siliconi e dei detergenti devono essere annotati, con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'input di COV e dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 10) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
 - 11) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
 - 12) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
 - 13) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
 - 14) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
 - 15) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **nebbie di oli**: Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 o Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011;
 - 16) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
 - 17) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
 - 18) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
 - 19) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
 - 20) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
 - 21) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal

gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

- 22) i sistemi di abbattimento (**compresi quelli che generano emissioni diffuse**) devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 23) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 24) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 25) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- 26) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi di messa a regime degli impianti generanti l'emissione E1 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed effettuati in tre giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- 27) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 28) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 29) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

30) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

È fatto salvo che:

- Il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 878/2020;
- L'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria di riferimento allegata alle integrazioni acquisite al prot. Arpae n. 53295 del 20/3//2025

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi S1, S2, S3 ed S4 di acque reflue domestiche su suolo ed S5 di acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale
Canale Consortile Rio Ziano**

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 1249-25 (Attività istruttoria n. 15)
FOSSATI SERRAMENTI S.r.l. (C.F. 01504180330) -Attività di produzione serramenti e infissi in PVC - Stabilimento sito in Comune di Rottofreno via Castello Noce n. 1/A
DESCRIZIONE
La ditta intende ampliare la propria attività con un nuovo capannone industriale (unità 2), attiguo a quello esistente (unità 1) in cui saranno svolte lavorazioni analoghe a quelle esistenti. Per quanto attiene alla matrice scarichi la modifica riguarda la creazione di un nuovo punto di scarico di acque reflue domestiche S5 (generate dai servizi igienici e spogliatoi del nuovo fabbricato) recapitante in corpo idrico superficiale. La Ditta ha dichiarato che sui piazzali esterni adiacenti all'unità 2 non sono previsti stoccaggi di materiali pericolosi ma solamente bancali con serramenti ultimati e/o vetri. La ditta inoltre ha dichiarato che: • per gli scarichi esistenti S1, S2, S3 e S4 di acque reflue domestiche su suolo, nulla è variato rispetto a quanto precedentemente autorizzato; • le acque di condensa dei compressori saranno gestite come rifiuto. Nello specifico tali acque verranno convogliate direttamente in cisternette IBC fuori terra posizionate all'interno del locale compressori. Una volta riempite saranno avviate a smaltimento come rifiuto secondo normativa vigente. Pertanto, dall'insediamento, costituito da due capannoni (unità 1 e unità 2), originano n° 5 scarichi di acque reflue domestiche così come di seguito descritti: • dall'unità 1 hanno origine n° 4 scarichi: - scarico S1 di acque reflue domestiche, derivanti da alcuni servizi igienici dell'area uffici, magazzino e falegnameria dell'unità 1, trattate da n° 3 fosse Imhoff e recapitante su suolo mediante sistema di sub-irrigazione costituito da condotta disperdente (avente una lunghezza pari a 16 metri lineari dimensionata per 8 A.E.); - scarico S2 di acque reflue domestiche, derivanti da alcuni servizi igienici dell'area assemblaggio serramenti dell'unità 1, trattate da una fossa Imhoff e recapitante su suolo mediante vassoio assorbente (avente una superficie pari a 30 mq - dimensionato per 6 A.E.); - scarico S3 di acque reflue domestiche, derivanti da alcuni servizi igienici dell'unità 1, trattate da una fossa Imhoff e recapitante su suolo mediante vassoio assorbente (avente una superficie pari a 20 mq - dimensionato per 4 A.E.); - scarico S4 di acque reflue domestiche, derivanti da alcuni servizi igienici dell'unità 1, trattate da una fossa Imhoff e recapitante su suolo mediante condotta disperdente (avente una lunghezza pari a 12 metri lineari dimensionata per 6 A.E.); • dall'unità 2 origina lo scarico S5 di acque reflue domestiche, derivanti dai servizi igienici/spogliatoi dell'unità 2 (carico organico generato pari a 36 A.E.), trattate mediante un sistema di depurazione costituito da una fossa Imhoff con n. 3 prolunghe, un degrassatore ed un filtro percolatore anaerobico (dimensionato per 42 A.E.). Tale scarico recapita nel corpo idrico superficiale Canale Consortile Rio Ziano.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Per gli scarichi <u>di acque reflue domestiche S1, S2, S3 e S4, recapitanti su suolo</u>, si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) non deve essere aumentato il numero di A.E. serviti ed il volume di scarico giornaliero disperso sulla linee degli scarichi S1 (8 AE), S2 (6 AE), S3 (4 AE) ed S4 (6 AE); b) relativamente agli scarichi S1 ed S4 la ditta deve provvedere con regolarità alla manutenzione del sistema di sub-irrigazione; ai fini di un buon esercizio è opportuno controllare costantemente che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali e che il sifone funzioni regolarmente; c) relativamente agli scarichi S2 ed S3 deve essere eseguita una costante manutenzione della vegetazione del vassoio assorbente al fine di mantenere inalterate le funzioni evaporative delle piante; il pozzetto posto alla fine dell'impianto di trattamento dovrà essere utilizzato per le verifiche di funzionalità dello stesso; d) la ditta deve provvedere con regolarità alla manutenzione e pulizia delle fosse Imhoff, dei pozzetti di ispezione e delle condotte fognarie;

- e) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Rottofreno e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- f) l'area cortilizia non deve essere interessata da attività lavorative né da deposito di materia prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;

Per lo scarico di acque reflue domestiche S5, recapitante nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Ziano" si impartiscono le seguenti **prescrizioni**:

- g) il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
- h) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti dell'impianto (del pozzetto degrassatore, della fossa Imhoff e del filtro percolatore anaerobico) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- i) il pozzetto d'ispezione posto prima dell'immissione dei reflui nel corpo idrico recettore deve risultare sempre accessibile per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti;
- j) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, l'espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;
- k) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- l) poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel canale con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere adattato/modificato (dandone comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;
- m) nel caso si verificassero imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Rottofreno, ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità del sistema di trattamento;
- n) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Rottofreno, all'ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria Scarichi Idrici – Rete fognaria stabilimento – Tavola 1 – Revisione n° 02 del 26/03/2025" trasmessa con le integrazioni pervenute il 27/03/2025 prot. n. 58336.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.